



TRIBUNALE DI BRINDISI

Presidenza

Prot. 742

Brindisi, 27.3.2023

OGGETTO: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. e istituzione del relativo Comitato di vigilanza

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Brindisi

L'art. 4 comma 11, lett e) D.Lgs 10.10.2022 n. 149 ha modificato l'art. 179-ter disp. Att. c.p.p., norma che disciplina l'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 35 D Lgs 149/2022, si applica ai procedimenti iscritti dopo tale data e prescrive nuove modalità di formazione dell'elenco dei professionisti.

In particolare il predetto elenco sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco devono farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza entro il 27/04/2023 la relativa richiesta di iscrizione corredata dai seguenti documenti:



1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente, ai sensi del quinto comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. ovvero, anche alternativamente,
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Il Comitato, composto come sopra indicato, decide sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa e, ogni tre anni, deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio. In tale occasione, i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale.

Per procedere tempestivamente alla nomina del Comitato predetto, gli Ordini di categoria (Avvocati, Commercialisti e Notai) devono nominare un loro rappresentante, che dovrà vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e, dunque, partecipare alla predisposizione degli elenchi dei professionisti, nonché provvedere, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco stesso per verificare l'attualità e dunque la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso,

si invitano

1. i professionisti interessati a presentare entro il **27/04/2023** le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEO all'indirizzo tribunale.brindisi@giustizia.it;
2. l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brindisi e il Consiglio Notarile del Distretto di Brindisi a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it, il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.

Si allegano alla presente i moduli di domanda di iscrizione e allegati.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito web del Tribunale di Brindisi e si autorizzano gli ordini professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni.

IL PRESIDENTE FF

Valerio Fracassi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Fracassi', with a stylized flourish at the end.